

Allegato "C" all'atto n. 5958 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L."

Articolo 1 - (Denominazione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 115 del DLgs. 267/2000, la società a responsabilità limitata denominata "AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.", in sigla "A.S.M. S.R.L."

Articolo 2 - (Sede)

La società ha sede nel Comune di Molfetta, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

Articolo 3 - (Durata)

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - (Oggetto)

La società, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge (anche regolamentari), ha per oggetto l'attività di gestione di servizi ambientali e di igiene urbana ed in particolare:

- la raccolta dei rifiuti urbani e speciali;
- il trasporto dei rifiuti a centri di smaltimento e recupero;
- la promozione, lo studio e l'organizzazione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento nonché di sistemi integrati di incentivazione per la diminu-

zione della produzione di rifiuti;

- lo studio e l'organizzazione di sistemi integrati per la raccolta dei rifiuti ed il loro smaltimento.

- la gestione di discariche e di impianti per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per la selezione, il pretrattamento ed il trattamento di materiali rivenienti dalla raccolta differenziata nonchè di impianti funzionali alle varie fasi e per la valorizzazione dei prodotti risultanti dalle attività svolte;

- le attività di disinfezione e disinfestazione;

- la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e lo svolgimento di tutti i servizi

connessi, compresi quelli della gestione del verde e della rasatura dell'erba nei cigli

stradali e negli spazi pubblici in genere;

- la manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;

- la bonifica ed il ripristino di luoghi inquinati;

- l'assistenza tecnica ad aziende operanti in settori analoghi, connessi o affini, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;

- la promozione di iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse, collegate, strumentali o conseguenti a quelle sopra indicate ed in particolare, nell'ambito delle dette attività, la società potrà svolgere, nei modi ed entro i limiti consentiti dalla legge, attività finalizzate all'utilizzazione, diretta o indi-

retta, di energia prodotta da fonti alternative.

La società potrà operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nei settori delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, della produzione e distribuzione di energia eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà partecipare a pubblici appalti, anche in associazione temporanea con altri soggetti pubblici.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobili di qualunque genere e destinazione, nonché macchinari, attrezzature ed impianti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla Legge n. 1 del 1991, disciplinante le società di intermedia-

zione mobiliare), nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e sue modifiche e integrazioni;
- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della Legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni;
- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art. 4 comma secondo della Legge n. 197 del 5 luglio 1991;
- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla G.U. n. 227 del 1991;
- tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento nei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - (Affidamento dei servizi in house)

I servizi saranno gestiti nel rispetto della norma di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso il Comune di Molfetta, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

In ottemperanza dei principi generali che consentono

l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

- 1) l'obbligo per la società di trasmissione all'Ente Comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale;
- 2) la necessità della preventiva approvazione dei suddetti documenti da parte dell'Ente;
- 3) la facoltà per quest'ultimo di modificare gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- 4) il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità;
- 5) l'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti "in-house providing".

Articolo 6 - (Capitale sociale)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.114.349,00 (un milione centoquattordicimila trecentoquarantanove virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Può essere aumentato anche con conferimenti in natura e/o comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con espressa esclusione delle prestazioni di opera o di servizi.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data di adozione della deliberazione.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro il termine stabilito nella delibera, comunque non inferiore a quello minimo indicato dalla legge.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

E' vietata la cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (salvo il diritto di recesso ex art. 2481 bis c.c.) oppure a seguito di cessione di quote.

In ogni caso possono far parte della società solo enti pubblici locali e/o società ed enti interamente pubblici che insieme devono sempre detenere il 100% (cento per cento) delle quote sociali.

Articolo 7 - (Finanziamento dei soci - titoli di debito)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci incontra i limiti previsti da inderogabili disposizioni di legge.

Su delibera dei soci costoro potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale. Ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa dalla partecipazione detenuta.

Articolo 8 - (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'Organo di Controllo, o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 9 - (Trasferimento delle quote di partecipazione)

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili esclusivamente in favore di:

- a) Enti Territoriali;
- b) altre Società a totale partecipazione pubblica;
- c) altri Enti o Istituzioni Pubbliche.

Ricorrendone i presupposti, resta salva l'applicazione dell'art. 2469, secondo comma, c.c..

Articolo 10 - (Organi Sociali)

Sono organi della società:

- L'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'organo di controllo o il Revisore.

Articolo 11 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente sta-

tuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 12 - (Convocazione dell'Assemblea dei soci)

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione (raccomandata A.R., telegramma, fax, posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o attraverso consegna di raccomandata a mano (datata e sottoscritta per ricevuta), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea tutti i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Con-

trollo, se nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea dei soci delibera:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;

- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega.

E' richiesta la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le delibere relative a:

a) modificazioni dello statuto;

b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale;

c) emissioni di titoli del debito;

d) trasformazione, fusione e scissione della società.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate o l'unanimità.

Articolo 13 - (Partecipazione all'Assemblea dei soci)

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 - (Presidenza dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Articolo 15 - (Materie riservate all'Assemblea dei soci)

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate all'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo e la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione;

c) la nomina dell'organo di controllo e del suo presidente;

d) la determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Revisori, se nominati;

e) le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 16 - Il Consiglio di Amministrazione - L'Amministratore Unico (Composizione e durata in carica - Nomina - Revoca)

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., il socio unico Comune di Molfetta, con provvedimento adottato dall'organo competente, ha diritto di designare gli amministratori.

In caso di cessione della sua partecipazione, in tutto o in parte, ad altri Enti pubblici territoriali, tale diritto si trasferisce agli Enti cessionari proporzionalmente alla quota acquistata.

Alla Società si applicano le disposizioni di legge previste per le nomine degli Organi amministrativi nelle società a capitale interamente pubblico, in quanto applicabili.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' consentita la revoca di uno o più amministratori, anche in assenza di giusta causa.

Si applica l'art. 2383, terzo comma, c.c..

All'Organo Amministrativo spetta il compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. Agli amministratori non sono attribuibili né percentuali di partecipazione agli utili, né indennità di cessazione di carica.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile

Se nel corso dell'esercizio vengono meno uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo.

L'organo Amministrativo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 17 - (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A.R. o telefax o telegramma o posta elettronica oppure mediante raccomandata a mano (datata e sottoscritta per ricevuta), contenenti l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, oppure, in sua assenza dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente

te l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato dal Presidente, o dall'Amministratore Unico, e dal segretario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee all'Organo Amministrativo stesso; tali invitati non possono comunque essere presenti al momento del voto.

Il Direttore Generale, se nominato, interviene alle riunioni dell'Organo Amministrativo esprimendo un parere consultivo.

Articolo 18 - (Poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'Assemblea.

L'Organo amministrativo, eccezion fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2381 Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione l'effettuazione di investimenti pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), l'assunzione dei dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore a euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare preventivamente ai soci l'ordine del giorno delle proprie riunioni e ad inviare un Bilancio trimestrale entro 40 (quaranta) giorni dalla chiusura del trimestre.

Articolo 19 - (Conflitto di interessi)

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società, fermo il disposto di cui agli artt. 2475 bis e ter del Codice Civile.

Articolo 20 - (II Presidente)

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore più anziano per età.

Nei rapporti con i terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

- a) propone gli indirizzi strategici della Società;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze anche tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale, se nominato;
- c) adotta, nell'interesse della Società, anche su proposta del Direttore Generale, se nominato, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, altrimenti di competenza dell'Organo Amministrativo e/o del Direttore Generale, se nominato, riferendone all'Organo Amministrativo nella prima riunione successiva e comunque provvedendo a convocare l'Organo Amministrativo non oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del provvedimento;
- d) sovrintende all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore Generale se nominato dal presente statuto;
- e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c..

Articolo 21 - (Rappresentanza legale della società)

La rappresentanza legale della società verso terzi ed in giu-

dizio e la firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione.

La firma per la società spetta altresì a coloro i quali l'Organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti, salvo quanto previsto dall'art. 2475 bis c.c..

Articolo 22 - II Direttore Generale (Nomina - Poteri)

Il Direttore Generale da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa, è nominato dall'Assemblea dei soci.

L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre (3) anni ed è rinnovabile.

All'atto della nomina del Direttore Generale, l'Assemblea dei Soci attribuisce le relative mansioni.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Durante il triennio il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa o giustificato motivo o comunque per motivi riguardanti la funzionalità e la efficienza dell'Azienda.

In caso di assenza od impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale individuato dall'Organo Amministrativo, salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina del sostituto

in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore ai 60 (sessanta) giorni.

Art. 23 - (Esercizio del controllo analogo)

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte del socio secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, può impartire indicazioni vincolanti all'Organo di Controllo in ordine alla determinazione di obiettivi strategici e all'adozione di decisioni significative riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati.

In particolare l'assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni che:

- a) indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) effettuano proposte vincolanti all'organo amministrativo riguardo allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) esprimono il consenso preventivo e vincolante per l'organo amministrativo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- e) esprimono l'autorizzazione preventiva e vincolante per

l'organo amministrativo per il compimento delle seguenti attività:

- definizione della dotazione organica e sue variazioni;
- svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i concorsi;
- nomina e revoca di dirigenti;
- compravendita, affitto e comodato di aziende o rami d'azienda;
- compravendita di quote o azioni di società;
- partecipazione a società o consorzi;
- compimento di operazioni di qualsiasi natura di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), salvo che:
 - i. siano imposte da norme di legge;
 - ii. riguardino il pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali di dipendenti e amministratori della società;
 - iii. riguardino il pagamento di sanzioni per violazioni di norme di legge, da comunicare preventivamente all'Ente;
- f) possono formulare proposte vincolanti per l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Amministrativo.

E' altresì riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della società sull'ente locale derivanti dal contratto di servizio e/o appalto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti ed al fine di consentire al Comune socio l'esercizio del controllo interno sulla società partecipata, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune:

a) bilancio di previsione;

b) relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, vistata dall'Organo di Controllo; tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi espletati distinti per servizio, le spese ed i ricavi e le significative variazioni del personale adottate in ottemperanza al regolamento delle assunzioni adottato dalla società ed ogni altra notizia relativa ai servizi.

c) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

L'Amministrazione comunale verifica i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'assemblea dei soci. In ipotesi di accertata violazione ovvero di risultati di gestione negativi o comunque pregiudizievoli dell'interesse dell'Ente, gli amministratori della società dovranno essere invitati a fornire chiarimenti nel termine di 15 (quindici) giorni. Valutate le controdeduzioni, l'assemblea ordinaria dei soci, all'uopo opportunamente convocata può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca degli amministratori.

Per meglio definire ed integrare i principi e le prescrizioni contenuti in questo articolo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall'organo amministrativo, ed approvati dall'assemblea, appositi regolamenti che in nessun caso, però, violino il principio

dell'assoluta dipendenza della società dall'Ente socio, né quelli contenuti nelle disposizioni di legge.

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare un Organo di Controllo (composto da uno a tre membri) o un revisore in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art 2477 c.c..

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo (composto da uno a tre membri) o un revisore in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art 2477 c.c..

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Articolo 25- (Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del Bilancio di esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei

sindaci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Articolo 26 - (Distribuzione degli utili)

Gli utili del Bilancio sono ripartiti nel modo seguente:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale;
- b) il venti per cento (20%) a incremento del fondo rinnovo impianti, da utilizzare anche per finanziamento di studi per applicazioni tecnologiche avanzate, finalizzate a potenziare l'efficienza degli impianti ed a ridurre i costi di gestione;
- c) il residuo ai soci in proporzione alle quote di capitale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio cui tali utili netti si riferiscono, da adottare con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 27 - (Diritto di recesso)

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto

costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

Si applica l'art. 2473 c.c.

Articolo 28 - (Scioglimento e liquidazione)

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 29 - (Foro Competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 30 - (Clausola Compromissoria)

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo

amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. La soppressione della presente clausola deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 31 - (Disposizioni finali e transitorie)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

In originale firmato: Antonello Zaza-Mauro Roberto Zanna notaio (vi è impronta sigillo)